CONTRATTO DI INCARICO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA CINEMATOGRAFICA

PREMESSO CHE:
– il CDA Aziendale nella seduta del 10 maggio 2022 u.s. ha stabilito di procedere all'affido dell'incarico di consulenza cinematografica al sig. Michele Fofi per la durata di mesi 8 dal 01 giugno 2022 al 31 gennaio 2023;

VISTO il Regolamento per la disciplina del controllo analogo delle Aziende del Comune di Civitanova Marche del quale il CDA ha preso atto nella seduta del 26 ottobre 2021, precisando, in particolare rispetto all'art.11, di dover porre in essere azioni mirate all'adeguamento alle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici o dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, assunzione del personale, diritto di accesso agli atti;

RICHIAMATO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in forza del quale gli Organismi di che trattasi possono ricorrere all'affidamento diretto per acquisizione in economia di beni e servizi con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

DATO ATTO che:
- dalla proposta presentata per la programmazione cinematografica, risulta il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti e con particolare esperienza nel campo e che il soggetto che ha manifestato l'interesse è configurabile quale operatore economico munito di Partita Iva;
- trattasi di prestazione di servizio, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per lo svolgimento del servizio de quo è stata presentata una richiesta di un compenso pari a 6.000,00 euro in ragione annua, comprensiva degli oneri riflessi;

DATO ATTO della congruità dell''importo in relazione alle prestazioni richieste;

RITENUTO, pertanto, di individuare nella persona del Sig. Fofi Michele, residente in Civitanova Marche, la figura professionale rispondente all'espletamento del servizio de quo, per quanto si evince dalla proposta presentata, depositata agli atti della Direzione dell'Azienda Speciale;

Per tutto quanto sopra premesso

L'anno 2022, il giorno 01 Giugno presso la sede dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova " in Civitanova Marche, 62012 (MC) via B. Buozzi, n.6

tra

Il Direttore Generale dell'Azienda, d.ssa Paola Recchi, nata il 15.03.2021, quale rappresentante legale dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova" C.F/P. IVA 01539220432 – R.E.A . Mc I60926 e domiciliata per la carica presso l'Azienda Speciale come identificata,

e

Il sig. Michele Fofi nato a Gubbio (PG) il 28,07,1972 c.f.: FFOMHL72L28E256M, residente in Civitanova Marche, (MC) 62012, in C.da Mornano,230

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell'incarico di consulenza cinematografica per l'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova Marche".
Ferma restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato né pubblico né privato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede Aziendale previo accordo con il Direttore.
A tal proposito, il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti nell'Azienda e nel Comune di Civitanova Marche in materia di protezione e sicurezza dei dati, delle informazioni e dei locali e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui messi a disposizione.
In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al sig. Michele Fofi il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale di prestatore di servizio in quello di lavoro dipendente.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ
Il sig.Michele Fofi svolgerà la propria attività nell'ambito delle modalità organizzative dell'Azienda - secondo le direttive del Direttore la quale si sostanzia in:

- stabilire la programmazione svolta nelle due sale CineTeatro Rossini e CineTeatro Cecchetti, considerando i giusti equilibri e il corretto bilanciamento dell'offerta proposta al pubblico dalle due sale; nello specifico si richiede una programmazione mensile da confermare settimanalmente in base agli incassi del botteghino e agli specifici accordi con i fornitori. La stessa programmazione dovrà essere condivisa e approvata dall'Azienda;
- nurtruring e follow up nei rapporti con i fornitori, le case di distribuzione e gli enti appartenenti al mondo del cinema (FICE, AGIS, CEDAS ecc...);
- organizzazione eventi, iniziative e rassegne dedicate a una selezione di proiezioni, secondo modalità e impegni da concordare con l'Azienda;
- sviluppo progetti speciali, quali CINEMA e SCUOLA o altri da concordare con l'Azienda;
- fornitura contenuti e attività di supporto, tramite i propri contatti, nella comunicazione web (social, siti aziendali e cinematografici) e cartacea (quotidiani, mensili, affissioni) in accordo con i referenti dell'Azienda;
- collaborazione per la predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione a bandi relativi al mondo del cinema, con particolare riferimento al progetto artistico

ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO
Il presente disciplinare ha validità dalla data della stipula del presente contratto: **dal 01 Giugno 2022 al 31 Gennaio 2023**, salvo eventuale prosecuzione.

ART. 5 – ESTINZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il contratto si estingue per scadenza del termine.
L' Azienda ed il Professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa.
Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:
a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
b) per sospensione ingiustificata della prestazione;
c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 6 – COMPENSO
Per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso di € 4.000,00 oltre agli oneri riflessi se ed in quanto dovuti.
Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l'accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede aziendale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui il Professionista deve partecipare.
La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare documentazione dell'interessato.

La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato, previa apposizione del visto di regolarità da parte del Direttore.

ART. 7 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato.
Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica derivanti dal presente rapporto di lavoro, sono a carico del Professionista incaricato ed assolti direttamente dallo stesso.
Il presente rapporto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e di anzianità.
Il Professionista, inoltre, solleva l'Azienda da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale.

ART. 8 – DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile previste in materia.

ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati, informazioni e documentazione di cui il Professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte del Comunel'Azienda.
Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento della propria prestazione, nonché a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i regolante la materia del trattamento e della protezione dei dati personali.
Nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare, il sig. Michele Fofi è nominato incaricato del trattamento dei dati personali gestiti per le finalità strettamente connesse all'espletamento degli obblighi specifici derivanti dal presente atto.
Le clausole del presente articolo hanno per l'Azienda committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART.10 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque richiamate nelle leggi e regolamenti vigenti per gli adempimenti connessi al presente contratto.

ART. 12 – CONTROVERSIE
Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello dell' Azienda, pertanto il Foro di Macerata.
Il presente contratto, redatto in duplice copia è trasmesso al CDA ed è pubblicato ai fini della trasparenza nel sito Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore

AZIENDA SPECIALE
SERVIZI CULTURA, TURISMO e SPETTACOLO
TEATRI DI CIVITANOVA
Via B. Buozzi, 6
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
part. IVA 01539220432

Il Professionista